

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"BRADAMANTE - ODV"

Premesso

- che in data 4 luglio 2008 è stata costituita a Teglio l'Associazione di Volontariato Bradamante, registrata a Tirano il 9 luglio 2008 al n. 1379 serie 3
- che l'Associazione Bradamante, come risulta dall'atto costitutivo, è stata fondata da nove soci
- che l'Associazione Bradamante, è regolarmente iscritta al registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia al n. SO-76

Ciò premesso, lo Statuto dell'Associazione Bradamante viene adeguato come segue alle normative vigenti, secondo le leggi di Riforma del Terzo Settore.

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e delle successive disposizioni integrative e correttive apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n.105, una Associazione, nella forma di Organizzazione di Volontariato, avente la seguente denominazione: "**BRADAMANTE - ODV**", da qui in avanti denominata nel presente Statuto **Associazione BRADAMANTE ODV** o semplicemente "*associazione*".

A seguito dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l'associazione assumerà automaticamente la denominazione "**BRADAMANTE - ODV**" ETS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di TEGLIO in Via Valtellina 2.

Il trasferimento di sede legale, all'interno dello stesso Comune di Teglio, non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività possono essere individuate nello specifico anche successivamente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione promuove in particolare iniziative a favore della cultura e del turismo culturale, al fine di far conoscere il patrimonio culturale della Valtellina e di attirarvi un turismo qualificato.

Per l'attuazione delle iniziative l'Associazione favorisce il coinvolgimento di enti, istituzioni, scuole, università, associazioni, attività culturali e produttive.

L'associazione favorisce l'interscambio tra soggetti locali ed esterni ai confini provinciali, regionali e nazionali, attraverso l'adesione a reti associative e federazioni.

L'Associazione si propone, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a norma dell'art. 1 comma 2 lett. b) e della legge 6 giugno 2016 n. 106 di realizzare:

- 1) Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS Art 5. Lettera d)
- 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (CTS Art 5. Lettera f)
- 3) Formazione universitaria e post-universitaria (CST Art 5 Lettera g)
- 4) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (CTS Art 5. Lettera i)
- 5) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS Art 5. Lettera k)

Mediante azioni tese a :

- a) attivare ogni possibile iniziativa volta alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale della Provincia di Sondrio, anche organizzando, gestendo e promuovendo con il supporto del volontariato eventi culturali di promozione dei beni culturali presenti sul territorio;
- b) favorire l'avvicinamento della popolazione al patrimonio storico e artistico della Provincia di Sondrio diffondendone la conoscenza, organizzando, gestendo e promuovendo con il supporto del volontariato ogni azione volta alla pubblica fruizione da parte della collettività, tramite visite guidate, mostre e esposizioni aperte al pubblico;
- c) elaborare progetti di valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali;
- d) collaborare con enti e istituzioni alla sorveglianza e custodia durante le esposizioni o manifestazioni, anche in collaborazione con altre associazioni od enti che perseguano scopi compatibili con le finalità dell'associazione;
- e) promuovere ed organizzare viaggi, trasferte, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze di arte e storia e ogni altra iniziativa finalizzata all'approfondimento e alla conoscenza del patrimonio artistico e storico;
- f) accrescere il patrimonio culturale della Provincia di Sondrio mediante l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito di beni artistici e storici da destinare alla fruizione della collettività, nel rispetto del vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni);
- g) promuovere, sostenere e facilitare l'istituzione di nuovi musei, di enti o di società e di Luoghi della Cultura, per la diffusione, la conoscenza, la pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali;
- h) promuovere raccolte di fondi, lasciti e donazioni per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- i) svolgere qualsiasi operazione sia mobiliare, immobiliare e patrimoniale in genere, approvata dagli organi deliberativi, in ossequio agli scopi istituzionali;
- j) ai sensi e nei termini dell'art. 44 del Codice dei Beni Culturali, previo parere del competente organo ministeriale, e al fine di assicurarne la conservazione la pubblica fruizione da parte della collettività, dare in comodato o in deposito i beni mobili di interesse culturale ad Archivi e Istituti, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche;
- k) promuovere la valorizzazione delle specificità del territorio attraverso la ricerca culturale;
- l) promuovere mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- m) promuovere la condivisione di opportunità culturali;

- n) favorire relazioni e scambi tra i Comuni della Provincia di Sondrio ed altre realtà esterne;
- o) progettare itinerari turistico-culturali;
- p) collaborare con enti ed istituzioni e favorire il coinvolgimento di scuole, associazioni, cooperative e comunità locali;
- q) sostenere e promuovere studi, ricerche, pubblicazioni;
- r) sostenere e promuovere opere di restauro e di riutilizzo dei beni culturali, attraverso convenzioni con privati e enti pubblici;
- s) istituire borse di studio, premi, concorsi;
- t) curare e produrre campagne fotografiche e l'edizione di opere a stampa e di video;
- u) curare la comunicazione delle attività, attraverso varie forme;
- v) effettuare ogni altra attività o servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari.

- Quanto previsto nell'oggetto, scopi, finalità e attività dell'associazione, potrà essere svolto sia in Italia che in altri Stati, ponendo particolare attenzione agli scambi culturali sia all'interno che all'esterno del territorio di riferimento.

- Per lo svolgimento e il concreto raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà stipulare contratti, accordi, protocolli di intesa, accordi di collaborazione e di partenariato, e convenzioni con le istituzioni e gli enti pubblici, Statali e non Statali, privati, consorzi pubblici e privati, cooperative, ed altri soggetti, comprese persone fisiche, nel rispetto dei principi del Codice dei Beni Culturali per le attività di tutela e valorizzazione in quanto applicabili.

- Le prestazioni fornite dagli associati saranno svolte secondo le vigenti normative in materia di volontariato e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017)

- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei

Soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o di diritti a termine.

Gli associati si distinguono in :

- a) Soci Fondatori** - sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) Soci Volontari** - sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- c) Soci Sostenitori** - sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni, i Consorzi, che, condividendone gli ideali, sostengono in modo continuativo l'opera dell'Associazione con concrete contribuzioni in denaro, comunque di importo pari o superiori a cinque quote associative ordinarie, oppure con una equivalente concreta collaborazione di persone o di mezzi.
- d) Soci Onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, essi vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
- e) Soci Benemeriti** Sono soci benemeriti coloro che con donazioni ed elargizioni significative abbiano contribuito o contribuiscano al potenziamento dell'Associazione, o che mettono gratuitamente al servizio dell'Associazione la loro consulenza professionale;

I nominativi di tutti i soci saranno registrati nell'apposito Libro dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario, se nominato.

I soci Onorari e Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 4 **(Diritti ed obblighi degli associati)**

Gli Associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
- frequentare i locali dell'Associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.
- Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività.
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto consentito dalle vigenti norme e dal Codice del Terzo Settore.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche per posta elettronica, al Presidente della ODV che dovrà soddisfare la richiesta entro 15 giorni dal ricevimento.

Gli associati hanno l'obbligo di

- Rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- mantenere sempre un comportamento degno e leale nei confronti dell'associazione
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, se non appartenenti alle categorie esenti

Art.5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde

- a) per decesso della persona fisica
- b) per estinzione della persona giuridica o dell'Ente
- c) per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.
- e) per decadenza, limitatamente ai Soci Sostenitori, quando sia venuto meno il contributo costituente presupposto alla qualifica stessa. Il Socio Sostenitore può essere sempre trasferito alla categoria di Socio Ordinario, ricorrendo l'obbligo della quota associativa stabilita per questi ultimi
- f) per esclusione, in forza di deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nel caso in cui il socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile materialmente e moralmente con le finalità dell'Associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- g) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;

L'eventuale recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 **(Organi Sociali e Cariche elettive)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-Presidente
- d) Il Segretario, se nominato;
- e) Il Tesoriere, se nominato;
- f) L'Organo di controllo (o di Revisione Legale), se scelto o necessario per superamento di determinati parametri dimensionali o per quanto altro previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore
- g) Il Comitato Esecutivo, se nominato.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile (CTS art. 34 comma 2), sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 **(Assemblea)**

- a) **Definizione** - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
- b) **Diritto di voto** - Nell'Assemblea dell'Associazione hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Gli associati che siano Enti del Terzo settore hanno diritto a due voti ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

c) Rappresentanza – Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372, in quanto compatibili.

d) Intervento all'Assemblea – E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

e) Convocazione - Le Assemblies, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, mediante invio di lettera non raccomandata, anche attraverso posta elettronica o altri mezzi di comunicazione idonei, a tutti i soci, agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione (che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima) e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è convocata:

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
- almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

f) Competenze dell'Assemblea

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.
- delibera sull'individuazione delle ulteriori attività, diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.
- definisce a approva il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di Amministrazione, se non già previsto dallo Statuto.
- approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera:

- sulla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

g) Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega conferita ad altro aderente, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente l'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea.

h) Votazioni e deliberazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. I verbali devono essere conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, la cui nomina spetta all'Assemblea (fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo), scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati.

Riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- deliberare lo spostamento della sede dell'associazione entro lo stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Se il Consiglio Direttivo è composto da 3 persone è validamente costituito con la presenza di tutti i membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 5

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste dal c. 6 art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso, nel corso del mandato, venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo.

E' il legale rappresentante dell'Associazione – nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – ha l'uso della firma sociale e compie tutti quegli atti che la impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. La figura del segretario può anche coincidere con quella del Tesoriere.

Art. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi entro € 30.000,00 (Euro trentamila/00)

Art. 12 (Organo di controllo e Revisione Legale)

L'Organo di controllo, se nominato ricorrendo i casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018 E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 13 (Comitato Esecutivo)

Il regolamento interno dell'Associazione può prevedere la nomina di un comitato esecutivo, di competenza del Consiglio Direttivo, a cui affidare particolari incombenze entro le linee definite dall'organismo amministrativo che ne rimane responsabile a tutti gli effetti.

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 15 (Risorse)

Le associazioni di volontariato (art.33 D.Lgs. 117/2017) 'possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari'.

L'associazione può trarre le proprie risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da;

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti e dei sostenitori;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) sponsorizzazioni;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Leg 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 (Divieto di redistribuzione degli utili)

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art 14 del D.Lgs 117/2017

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di Esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso, predisposto dal Comitato Esecutivo, viene approvato dall'Assemblea entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Art. 18 (Volontari)

- a. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

- b. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, restando vietato ogni rimborso di spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari potranno essere rimborsate nei modi e nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.
- c. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- d. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari. Il trattamento economico dei lavoratori è quello previsto dall'art. 16 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Art. 17 (Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Norma finale)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Teglio, 31 ottobre 2020